Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

"Semplificazione" nel campo del diritto ambientale e' troppo spesso sinonimo di deregulation: ad esempio, l'abolizione strisciante del formulario ed i controlli in azienda affidati agli enti di certificazione privati…

Editoriale 3 aprile 2007

A cura di Maurizio Santoloci

Da tempo – ormai - si registra a livello non solo di categoria, ma anche e soprattutto politico ed amministrativo, una forte tendenza alla cosiddetta "semplificazione" nel campo del diritto ambientale, con particolare riferimento al settore di rifiuti ed acque.
Beninteso, che la legislazione in tutto il ramo ambientale sia complessa, a volte incomprensibile e ricca di geroglifici interpretativi è un dato di fatto oggettivo. E ben sarebbe utile una chiarificazione di principi e procedure.
Ma la cosiddetta "semplificazione" di cui sto accennando non è affatto tesa a rendere più agevole e trasparente il contenuto di leggi e decreti, ma semplicemente a tagliar corto su doveri e regole che – appunto – vengono eliminati di fatto e così quell'area d disciplina giuridica si "semplifica" certamente, ma per deregulation totale o parziale della disciplina giuridica e tecnica.
Una specie di abolizione strisciante e silente di regole e documenti che – in sintonia con il filone degli accordi di programma locali – tende a svuotare di ogni contenuto di principio a volte norme basilari.
Un esempio storico per tutti: la tendenza generale, orizzontale e verticale, dalla periferia ai massimi centri, per eliminare di fatto il formulario di identificazione dei rifiuti nel ciclo del trasporto. Ogni categoria, ogni azienda, ogni pubblica amministrazione, ogni gruppo di pressione politico-amministrativo ha le sue buone e specifiche ragioni per eliminare il "suo" formulario dal "suo" viaggio di rifiuti. A livello provinciale, regionale, nazionale. E tutti insieme, anche se ognuno per la sua strada, tendono tutti al comun denominatore di "semplificare" la vita di chiunque trasporti anche pezzi di roba micidiale per gli assetti ambientali, esonerandolo dall'odiato pezzo di carta chiamato formulario. Che è da sempre l'oggetto da esorcizzare, il documento che rende la vita impossibile chiunque ceda, trasporti o riceva rifiuti; ed eliminato il quale la "semplificazione" sembra raggiungere suoi apici più ambiti.
Unico, non trascurabile problema: eliminando di fatto questo pezzo di carta, si perde ogni tracciabilità del viaggio del rifiuto dall'origine alla fine. E chi delinque e vuole far sparire i rifiuti in santa pace lungo il percorso, senza formulario fa festa grande. Nel piccolo e nel grande. Dunque, opporsi alla "semplificazione" dilagante in materia di formulari, dagli accordi di programma illegittimi a livello locale che li "cancellano" con un colpo di spugna e di timbri, fino ai grand progetti politico/istituzionali locali o centrali, è doveroso per garantire il minino di tracciabilità dei cicli del rifiuto che altrimenti, partendo peraltro da quei "buchi neri" invisibili giuridicamente e di fatto che sono ormai tutti gli ex stoccaggi a monte trasformati per logica mutazione genetica in "depositi temporanei", continuerebbe nella logica pericolosissima della invisibilità giuridica e sostanziale anche lungo i percorsi di viaggio per poter agevolmente sparire in modo silente e vellutato.

Stesso discorso per altri documenti "fastidiosi", come i registri di carico e scarico, che da sempre hanno attirato l'esorcismo della "semplificazione" a tutti i livelli.
E l'iscrizione all'Albo per i trasportatori aziendali in proprio in rifiuti non pericolosi è un'altra storia tipica della falsa necessità di "semplificazione". La storia è oggettiva e sotto gli occi di tutti.
Prima per anni chi – a livello aziendale – produceva rifiuti non pericolosi li poteva trasportare senza essere iscritto all'Albo. Ma doveva compilare il formulario e rispettare il concetto dei famosi "30 chili". Ma ambedue queste regole sono state stravolte. E c'è chi ha sempre sostenuto l'equazione: mancata iscrizione all'Albo = mancata n necessità anche di redigere il formulario… Più "semplificazione" di così! Ed ancora: limiti di esonero per 30 chili = non 30 chili di produzione giornaliera ma 30 chili a viaggio… Sempre "semplificazione" autogestita.
Poi la Corte d Giustizia Europea con la nota sentenza ha tagliato corto ed ha stroncato tutto: sia la mancata iscrizione all'Albo che i 30 chili. Risultato: lo Stato italiano doveva adeguarsi. Ed in effetti lo ha fatto, ma sempre in nome della "semplificazione" ha previsto per questa categoria nel T.U. ambientale una iscrizione all'Albo di tipo "soft". Una iscrizione di facciata, quasi automatica, appunto estremamente "semplificata"… Poco più che abbonarsi a Topolino o richiedere il calendario di Frate Indovino da esporre nella portineria dell'azienda.
La storia di fatto successiva è sotto gli occhi (e le palette degli organi di polizia) di tutti. E' talmente radicata ormai questa cultura della "semplificazione" che praticamente intere classi di operatori che si dovrebbero iscrivere all'Albo in questo modo pure estremamente banale, non lo fanno… E restano non iscritti. Si "semplificano" ancora di più la vita aziendale.
Ma su strada cosa succede? Viene fermato un camion di un soggetto aziendale non iscritto, che trasporta in proprio rifiuti non pericolosi da essa ditta prodotti (caso per tutti: i demolitori edili). Che si fa? La sanzione è chiara: denuncia penale, sequestro in flagranza del mezzo, giudizio e confisca definitiva del veicolo. Situazione grave e difficile. Che genera imbarazzo e crisi di coscienza da parte degli operatori di polizia su strada. E così si è creata una situazione di stallo paradossale, dove a causa di questo ennesimo pasticciaccio tutto italiano di "semplificazione" i demolitori edili abusivi continuano in santa pace ed indisturbati a viaggiare libero per poter gettare i materiali da demolizione in fossi, prati, rive del mare. Ma in modo "semplificato"…
Ma nel campo nel ambientale soltanto il peggio può dare l'idea dell'infinito. Ed il peggio forse deve ancora arrivare. E si chiama "semplificazione nei controlli in azienda".
Ed in effetti i controlli sono altro settore oggetto di esorcismi continui a livello politico-amministrativo. Così, cosa si è pensato a livelli istituzionali? Idea nuova: affidare i controlli in azienda agli enti di certificazione privata, togliendoli agli organi pubblici.
Detta così, sembra una cosa da ridere. Gli enti (privati) pagati dalle aziende sostituiscono i controlli pubblici nei controlli nelle stesse aziende… Ma ormai nel campo ambientale siamo abituati a prendere sul serio anche le cose assurde, e questa va presa sul serio. Anche perché non è una proposta da bancarella della fiera paesana, ma un progetto normativo di alto livello che gira nelle sedi politico-amministrative e viene discussa seriamente.
Ed allora, paliamone seriamente. Per dire con la chiarezza che ci contraddistingue da sempre - e che ci procura anche spesso antipatie ma che fa parte del nostro DNA culturale - che tutto questo ci sembra – semplicemente – assurdo ed improponibile. Senza possibilità di compromessi.
In un momento in cui praticamente tutti i giorni leggiamo comunicati di inchieste piccole, medie e grandi a tutti i i livelli per piccoli, medi e grandi (e grandissimi) casi di illegalità nel campo della gestione dei rifiuti, in un momento in cui piovono ordini di custodia cautelare per associazioni per delinquere pe traffico di rifiuti, in una stagione in cui perfino controllori pubblici (che tristezza…) vengono arestati per omissione o complicità palesi, in una fase in cui in Parlamento pendono proposte per creare i delitti ambientali,cosa si fa? Anziché potenziare l'organico e le potenzialità

operative delle forze di polizia statali e locali e rafforzare il ruolo tecnico/investigativo delle ARPA, e rendere più decisi e capillari i controlli pubblici, si tende a bloccare sull'uscio delle aziende "certificate" ogni controllo basta che il portiere esibisca un certificato redatto da una ditta privata pagata da quell'impresa…

Vi immaginate quale epilogo avrebbero avuto le ultime grandi operazioni di Carabinieri, Corpo Forestale, Polizie Provinciali ed ARPA in tutta Italia con i primi controlli inibiti all'ingresso da un certificato blindato in nome della "semplificazione"?

E0 vero che il rispetto della legislazione ambientale è un requisito fondamentale per poter aderire al sistema UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento EMAS. Tuttavia è importante anche sottolineare che l'adesione ad un Sistema di Gestione Ambientale non può essere intesa come un attestato di parte terza di completa conformità alla legge in campo ambientale.

Come è stato evidenziato anche dal "Sincert" **(***Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione*) il ruolo svolto dagli addetti alla visita ispettiva e dal responsabile del gruppo della verifica ispettiva non può in alcun modo essere sostitutivo del ruolo svolto dagli organi pubblici di controllo in quanto le due figure ricoprono un diverso ruolo (ad es. i primi sono legati ad un vincolo di natura contrattuale, mentre solo i secondi hanno compiti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria). Inoltre le verifiche effettuate dai due soggetti hanno un diverso significato: da una parte vi è la verifica della conformità ad una norma volontaria, mentre dall'altra vi è la verifica puntuale della conformità alla legge vigente.

Le due figure di controllo, per cui, non sono né sovrapponibili né interscambiabili.

Data questa diversità di ruolo ai fini, ad esempio, del rilascio della certificazione UNI EN ISO 14001 gli organismi di controllo possono decidere di accettare anche situazioni formalmente non conformi ai dettami della legislazione vigente, in cui tuttavia è evidente che l'organizzazione *ha fatto tutto quanto è in suo potere per ottenere l'autorizzazione.*

Spesso, infatti, è stato evidenziato come in Italia si possano verificare situazioni in cui imprese "gemelle" operanti nella stessa area geografica sono sottoposte a regimi autorizzatori e di controllo diversi (in quanto, magari i tempi di rilascio delle autorizzazioni variano da regione a regione o, persino, da provincia a provincia). Per evitare una diversificazione sul piano della certificabilità delle aziende nelle varie realtà locali spesso, quindi, si decide di rilasciare la certificazione di compatibilità nel caso in cui le aziende dimostrino comunque di essersi adoperate per ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge.

La valutazione di queste situazioni è lasciata, in qualche modo, alla discrezionalità degli organismi di controllo che stabiliscono quali per loro possono gli elementi che indicano che l'azienda ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottenere queste autorizzazioni.

È, quindi, anche su un piano prettamente pratico che si evince la distinzione profonda tra il ruolo svolto dagli enti di certificazione e quello svolto dagli organismi pubblici di controllo.

In conclusione, ci pare di poter sostenere con convinzione che è orma ora di dire chiaramente che la tendenza alla "semplificazione" troppo spesso si traduce – di fatto – in una deregulation strisciante e profonda, e che la recente progettualità politica di operare in nome di tale malintesa "semplificazione" una sostituzione degli organi pubblici di controlli con enti di certificazione privata ci appare del tutto scollegata con la realtà ed il mondo delle cose concrete.

Maurizio Santoloci